LL_TN-07/10/2016-0005732

Sophie M. Scholl
Liceo Linguistico Trento

via Mattioli, 8 – 38122 Trento
☎ +39(0)461914499
segr.linguisticotrento@scuole.provincia.tn.it
dir.linguisticotrento@scuole.provincia.tn.it
www.linguisticotrento.it
C.F. 96093040226
SWIFT CODE BPCVIT2S2
IBAN IT18F0521601802000000000730

Prot. n. 5932/5.4/pm Trento, 7/10/2016

Oggetto: Contratto di prestazione d'opera intellettuale finalizzato alla realizzazione del progetto denominato "Self empowerment" maschile e femminile, concernente percorsi di formazione per docenti.

TRA LE PARTI

IL LICEO LINGUISTICO "SOPHIE M. SCHOLL" di Trento di seguito denominato "Istituzione Scolastica", con sede a Trento in via Mattioli, 8, codice fiscale: 96093040226, rappresentato dalla dott.ssa **MARIA SILVA BOCCARDI**, nata Feltre (provincia di Belluno) il 13 giugno 1957, nella sua qualità di dirigente dell'Istituzione Scolastica,

e

la signora Flavia Favero Baino nata a Udine in data 12 aprile 1966, residente in via Pomarol, 1, frazione Susà di Pergine Valsugana (provincia di Trento), codice fiscale FVRFLV66D52L483P;

PREMESSO

che l'articolo 15,comma 3, della legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e s. m. recante "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e l'articolo 5, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13 -12/Leg. del 18 ottobre 1999 recante "Regolamento concernente Norme per l'autonomia delle Istituzioni scolastiche", consentono ad ogni istituto scolastico di avvalersi di collaborazioni e consulenze di soggetti esterni in relazione alla realizzazione di specifiche iniziative entro i limiti di spesa individuati dalla Giunta provinciale, qualora all'interno dell'istituzione scolastica non siano reperibili le competenze richieste;

che il capo 1bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s. m., recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", le successive deliberazioni della Giunta provinciale n. 2557 di data 07 dicembre 2006 e n. 1617 di data 20 giugno 2008, nonché le circolari del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali prot. n. 2583 di data 29 dicembre 2006 e n. 779 di data 13 aprile 2007 e s. m., contengono le norme provinciali che regolano i rapporti contrattuali di prestazione d'opera intellettuale;

che il Liceo Linguistico "Sophie M. Scholl" intende realizzare nell'anno scolastico 2016 – 2017 un progetto denominato "Self empowerment" maschile e femminile come esito dell'esperienza fra scuola e mondo del lavoro, concernente percorsi di formazione per docenti delle classi terze, quarte e quinte dell'Istituzione scolastica;

che la signora Flavia Favero Baino è stata individuata come esperto nello specifico settore per la realizzazione della suddetta iniziativa in relazione all'esperienza maturata;

che le prestazioni oggetto del presente contratto si configurano quale prestazione di lavoro occasionale, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e s. m., così come modificato dal decreto legislativo n. 344/2003 e s. m.;

tutto ciò premesso,

tra le parti si stipula il seguente contratto di prestazione d'opera intellettuale, in conformità a quanto previsto dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s. m., in particolare dall'articolo 15:

Articolo 1
(premesse)

Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2
(oggetto della prestazione e destinatari)

La signora Flavia Favero Baino si impegna a prestare presso l'istituto la propria opera, finalizzata alla realizzazione dell'iniziativa.
Le prestazioni della signora Flavia Favero si articoleranno in n. **34** (trentaquattro) ore di attività con i docenti, articolate in quattro interventi formativi da n. **04** (quattro) ore ciascuno e in sei interventi formativi da n. 03 (tre) ore ciascuno il cui avvio decorre dalla stipula del presente contratto.
L'attività oggetto di contratto dovrà essere svolta presso la sede dell'Istituto.

Articolo 3
(durata del contratto)

Le prestazioni svolte dalla signora Flavia Favero Baino, direttamente inerenti le attività oggetto del presente atto potranno svolgersi a partire dal mese di ottobre 2016 fino al termine dell'attività, che dovrà concludersi entro il mese di giugno 2017.

Articolo 4
(obblighi a carico del prestatore)

Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere svolte senza alcun vincolo di subordinazione e in piena autonomia, concordando però l'orario degli interventi, gli obiettivi e le modalità con i docenti referenti dell'iniziativa.
Resta inteso che è esplicitamente esclusa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ritenendosi che l'attività del prestatore sia regolato esclusivamente da quanto concordato nel contratto, nonché dalle disposizioni di legge provinciali e statali e del codice civile in materia.
Non potrà essere invocato dal prestatore il trattamento previsto per il rapporto di lavoro subordinato per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'incarico stesso.
Allo stesso modo resta inteso che sono a carico del prestatore le incombenze e l'onere di provvedere direttamente per quanto concerne gli eventuali obblighi ad esso spettanti verso l'Amministrazione finanziaria dello Stato, nonché l'obbligo di contrarre una assicurazione sulla vita e sugli infortuni a copertura di tutti i rischi, sollevando comunque il Committente da ogni responsabilità derivante dal mancato adempimento a quest'obbligo.
Nello svolgimento delle proprie prestazioni il professionista si impegna ad astenersi dal compimento di atti che siano in contrasto con le norme di sicurezza negli ambienti di lavoro.
Con l'accettazione del presente incarico, il prestatore garantisce che nell'esecuzione delle attività si impegna al rispetto delle normative vigenti e dei comuni principi di etica professionale.
L'inosservanza dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione del presente contratto, fatti salvi gli ulteriori diritti della Committenza previsti dal codice civile.
Il prestatore dovrà attestare le prestazioni rese all'Istituto mediante la produzione all'istituto di un apposito registro delle proprie presenze, secondo le modalità concordate con la signora Flavia Favero Baino, che dovrà essere consegnato per ciascuna attività prevista all'articolo 2 assieme alla richiesta di pagamento.
In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà riconosciuto al professionista pro - quota per l'attività effettivamente svolta.

Articolo 5
(compenso)

Per l'espletamento delle attività oggetto del contratto sarà riconosciuto al prestatore un compenso orario netto pari rispettivamente:

- ad euro **64,00**.= (sessantaquattro/00) per n. **34** (trentaquattro) ore di impegno dell'esperta nelle attività di formazione del personale docente.

L'importo netto dovuto alla prestatrice per l'attività prestata con i docenti risulta pari pertanto ad euro **2.176,00**.= (duemilacentosettantasei/00), fatta salva l'eventuale decurtazione prevista per l'applicazione del contributo previdenziale, ai sensi dell'articolo 44, comma 2, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, qualora dichiari in sede di pagamento che il proprio reddito annuo abbia superato la soglia di euro **5.000,00**.= (cinquemila/00).
L'importo complessivo soggetto a ritenuta d'acconto per l'attività prestata con gli studenti dalla signora Flavia Favero Baino risulta pertanto pari ad euro **2.720,00**.= (duemilasettecentoventi/00), fatta salva l'eventuale decurtazione prevista per l'applicazione del contributo previdenziale, ai sensi dell'articolo 44, comma 2, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, qualora dichiari in sede di pagamento che il proprio reddito annuo abbia superato la soglia di euro **5.000,00**.= (cinquemila/00).
Per effetto dell'applicazione al suddetto compenso soggetto a ritenuta d'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui agli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 l'importo dei suddetti compensi viene rideterminato:

- ad euro **2.951,20**.= (duemilanovecentocinquantuno/20) per l'attività di formazione prestata con i docenti.

L'eventuale applicazione del contributo previdenziale ai sensi dell'articolo 44, comma 2, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, qualora dichiari in sede di pagamento che il proprio reddito annuo abbia superato la soglia di euro **5.000,00**.= (cinquemila/00) comporta che il costo per l'Istituzione scolastica dei suddetti compensi da corrispondere alla signora Flavia Favero Baino ammonti rispettivamente:

- ad euro **3.404,53**.= (tremilaquattrocentoquattro/53) per l'attività prestata con gli studenti.

Il compenso previsto è riconosciuto in applicazione alle disposizioni di legge e regolamentari provinciali in materia di incarichi di consulenza, in particolare rispetto alle tariffe indicate nella circolare del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali della Provincia autonoma di Trento prot. n. 779/GEN/07/D319/SF/FG/LUC di data 13 aprile 2007, in considerazione della preparazione culturale del prestatore e della relativa esperienza professionale.
L'importo sopra indicato rappresenta quanto dovuto al prestatore, senza possibilità che l'esperto possa pretendere null'altro, né in corso di rapporto, né alla sua estinzione, per nessuna ragione o causale estranea alla natura del rapporto d'opera professionale.
Per le prestazioni rese con i docenti la signora Flavia Favero Baino potrà consegnare al responsabile amministrativo dell'Istituto rispettivamente:

- propria nota di addebito per un importo pari all'importo complessivo del compenso pattuito soggetto a ritenuta di acconto, per euro **2.720,00**.= (duemilasettecentoventi/00), al termine dell'attività svolta.

Il pagamento della nota di addebito, che dovrà essere provvista di marca da bollo a carico della signora Flavia Favero Baino del valore di euro **2,00**.= (due/00), avverrà entro trenta giorni dalla data della sua presentazione all'ufficio di segreteria dell'Istituto, fatta salva la disponibilità di cassa dell'Istituzione scolastica.
Il corrispettivo sarà pagato in proporzione alle prestazioni effettivamente rese attestate da apposito registro delle presenze firmato dall'esperto.
In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà riconosciuto al professionista pro-quota per l'attività effettivamente svolta.

Articolo 6
(rinvio)

Per quanto non espressamente stabilito e pattuito nel presente atto le uniche norme di rinvio possibili sono quelle previste in materia di contratti dalla normativa provinciale, con particolare riferimento alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s. m., e nazionale nonché dalle norme del codice civile in materia.

Articolo 7
(trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003 e s. m., i dati forniti dalla signora Flavia Favero Baino saranno trattati nel rispetto delle norme e degli obblighi di sicurezza e riservatezza e saranno utilizzati ai fini strettamente connesso agli adempimenti di legge derivanti dal presente contratto.

Articolo 8
(facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti contraenti può recedere in qualsiasi momento con preavviso di 10 giorni tramite lettera raccomandata A.R. alla controparte.

Articolo 9
(registrazione del contratto)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
In tal caso le spese di registrazione sono interamente a carico del prestatore.
Redatto in duplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

la prestatrice
signora Flavia Favero Baino

la Dirigente scolastica
dott.ssa Maria Silva Boccardi